



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E
DETERGENTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, ACCESSORI PER COMUNITÀ E
ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI 3**

**ALLEGATO 4
CAPITOLATO TECNICO**

SOMMARIO

ART. 1 - DEFINIZIONI.....	4
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
ART. 3 - PERSONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA.....	6
ART. 4 - RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO E IMPORTO MINIMO DI CONSEGNA.....	7
ART. 5 - MODALITÀ DI CONSEGNA.....	8
ART. 6 - CORRISPONDENZA DELLE CONSEGNE E RITIRO DEI RESI.....	8
ART. 7 - CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI FORNITI.....	9
ART. 8 - FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E SAPONE COMPRESO COMODATO GRATUITO E MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE DEI DISPENSER.....	10
ART. 9 - DILUITORI ED EROGATORI DI DETERGENTI LIQUIDI PER LAVASTOVIGLIE.....	11
ART. 10 - CONTROLLI E RECLAMI.....	11
ART. 11 - INNOVAZIONE NORMATIVA E TECNOLOGICA.....	12
ART. 12 - SOSTITUZIONE DI PRODOTTI.....	12
ART. 13 - CATALOGO DEI PRODOTTI.....	12
ART. 14 - ETICHETTE ECOLOGICHE, CERTIFICAZIONI FORESTALI E SIMBOLI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.....	14
ART. 15 - CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA, IMBALLAGGI E SCHEDE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI COSMETICI.....	14
ART. 16 - CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA, IMBALLAGGI E SCHEDE DATI DI SICUREZZADEI DETERGENTI.	14
ART. 17 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DETERGENTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	16
17.1 Detergenti multiuso, per servizi sanitari, per la pulizia di finestre e per pavimenti	16
Biodegradabilità dei tensioattivi	17
17.2 Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti deceranti e sgrassanti, dei detergenti superconcentrati multiuso, dei detergenti super-concentrati per servizi sanitari, dei detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre, di pavimenti e stoviglie a mano.....	23
Classificazioni non ammesse.....	23
Biodegradabilità dei tensioattivi.....	23

Procedura aperta per la fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3

<i>Sostanze e miscele non ammesse o limitate.....</i>	<i>23</i>
<i>Detergenti “superconcentrati” e prodotti per usi specifici: sostanze biocide</i>	<i>29</i>
<i>Prodotti disinfettanti: sostanze biocide</i>	<i>29</i>
<i>Fragranze.....</i>	<i>29</i>
<i>Fosforo.....</i>	<i>30</i>
17.3 Detergenti “superconcentrati” e prodotti per usi specifici: concentrazione di composti organici volatili.....	30
ART. 18 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL'ETICHETTATURA E GLI IMBALLAGGI DEI DETERGENTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE.....	30
ART. 19 - CARATTERISTICHE DEGLI ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI.....	31
ART. 20 - SERVIZIO DI ASSISTENZA.....	31
ART. 21 - REFERENTI.....	31
ART. 22 - CLAUSOLA ETICA.....	32

PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento del contratto per la fornitura dei prodotti di cui all'Art. 2, a favore delle Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia Romagna, che ne facciano richiesta, mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura.

ART. 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato tecnico si intende per:

- a) Intercent-ER: l'Agenzia Regionale deputata all'acquisto di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna;
- b) Convenzione: l'Atto sottoscritto tra Intercent-ER ed il Fornitore, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione con l'Agenzia Regionale Intercent-ER, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) Amministrazione/i Contraente/i: le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio regionale che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima;
- e) Punto Ordinante: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti autorizzati ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura;
- f) Unità Approvvigionante/i: gli uffici e/o gli enti (i.e. scuole, ospedali, presidi, ecc.) indicati dalle Amministrazioni Contraenti nel Verbale Tecnico. Le Unità Approvvigionanti possono essere delegate a gestire operativamente il rapporto contrattuale (per esempio stilare le Richieste di Approvvigionamento ed effettuare con il Fornitore la pianificazione della Fornitura). Le Unità Approvvigionanti – se delegate dal Punto Ordinante – possono sottoscrivere i documenti preliminari e/o afferenti all'esecuzione del contratto;
- g) Supervisore: la persona designata dall'Amministrazione Contraente come responsabile dei rapporti con il Fornitore;
- h) Richiesta preliminare di Fornitura: l'atto con il quale le Amministrazioni che intendono aderire alla Convenzione contattano il Fornitore, per concordare alcuni elementi del contratto;

Procedura aperta per la fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3

- i) Verbale tecnico: il documento, sottoscritto dal Fornitore e dal Supervisore dell'Amministrazione, con cui si formalizzano, in via preliminare all'emissione dell'Ordinativo di fornitura, le caratteristiche del servizio;
- j) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire i beni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- k) Importo minimo di consegna: l'importo minimo dei prodotti che devono essere complessivamente forniti in un'unica consegna. Esso è pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) al netto dell'IVA;
- l) Richiesta di Approvvigionamento: il documento, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso i propri Punti Ordinanti o - qualora delegate - attraverso le Unità Approvvigionanti, richiedono di volta in volta i prodotti che intendono acquistare e le relative quantità che devono essere consegnate presso i luoghi indicati nel verbale tecnico;
- m) Capitolato Tecnico: il documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche della fornitura;
- n) Prodotto: ciascun prodotto compreso nell'Allegato A) al presente capitolato, identificato da un codice e da una descrizione.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale di convivenza consistente in: prodotti cartari monouso igienico/sanitario (d'ora in poi "cartari"), detergenti, accessori per la sanificazione di oggetti ed ambienti, prodotti di plastica (d'ora in poi accessori) ed accessori per la consumazione dei pasti, necessari al funzionamento delle Amministrazioni di cui all'art. 19 della Legge Regionale n. 11/2004. La fornitura è divisa nei tre lotti seguenti:

- Lotto 1 Fornitura prodotti cartari monouso igienico/sanitario a ridotto impatto ambientale** – Importo a base di gara **€6.703.800,00** IVA esclusa;
- Lotto 2 Fornitura di detergenti a ridotto impatto ambientale e cosmetici** – Importo a base di gara **€1.377.700,00** IVA esclusa;
- Lotto 3 Fornitura di accessori per comunità** (quali: utensili per la pulizia, rasoi, specchi, portaombrelli, bacinelle e pattumiere, sacchi immondizia, sacchetti di carta, etc) - Importo a base di gara **€910.900,00** IVA esclusa;
- Lotto 4 Fornitura di accessori e accessori per la consumazione dei pasti**- Importo a base di gara **€4.003.100,00** IVA esclusa

Procedura aperta per la fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3

aventi le caratteristiche e le quantità descritte, rispettivamente, nell'Allegato A) al presente Capitolato tecnico e nell'Allegato 3 – Schema Offerta Economica.

Tutti i prodotti forniti devono corrispondere a quelli offerti in sede di gara ed essere idonei all'uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori.

Le "Quantità triennali" di cui allo stesso Allegato 3 – Schema Offerta Economica sono da considerarsi indicative. Pertanto, nel corso di vigenza dei singoli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti possono richiedere, per ogni prodotto, quantità superiori o inferiori, che il Fornitore si impegna a soddisfare, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 dello Schema di Convenzione.

I "Quantitativi minimi di vendita", indicati dal Fornitore nell'ambito della propria offerta tecnica costituiscono quantità minime per singola consegna e singolo prodotto, salvo deroga concordata tra il Fornitore medesimo e l'Amministrazione Contraente, risultante dal verbale tecnico di cui al successivo articolo 3.

ART. 3 - PERSONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA

Le Amministrazioni che intendono aderire alla Convenzione, stipulata tra l'Agenzia Intercent-ER ed il Fornitore per la fornitura di materiale di convivenza, previa registrazione all'apposito sito www.intercent.it, emettono una Richiesta preliminare di Fornitura, alla quale il Fornitore deve dare riscontro nei 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi conseguenti, concordando con l'Amministrazione stessa apposito incontro, da tenere nei 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi successivi. Scopo dell'incontro è formalizzare in un apposito Verbale Tecnico, sottoscritto da entrambe le parti, di norma:

- § la tipologia dei prodotti da fornire (cartari monouso igienico/sanitario, detergenti, accessori per la sanificazione di oggetti ed ambienti, prodotti di plastica, accessori monouso per la consumazione dei pasti),
- § il numero, la denominazione e il luogo delle sedi, in cui dovrà essere eseguita la fornitura,
- § le frequenze di consegna,
- § le giornate e gli orari di consegna,
- § eventuali deroghe all'importo minimo di consegna e/o alle unità minime di vendita offerte dal Fornitore,
- § l'importo dell'Ordinativo di Fornitura,
- § i mesi di esecuzione della fornitura in un anno (es: da settembre a giugno),
- § la periodicità con cui viene eseguita la fatturazione,
- § i nominativi dei referenti delle Unità Approvvigionanti,

Procedura aperta per la fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3

- § eventuali situazioni logistiche che possano incidere sulle operazioni di consegna, quali, ad esempio, magazzini collocati in vicoli stretti, consegne da eseguire ai piani ecc, formati particolari dei bancali,
- § le modalità per il ritiro dei prodotti non conformi e/o eccedenti,
- § i riferimenti per la successiva fatturazione,
- § il numero e il tipo dei dispenser richiesti,
- § ogni altra informazione utile alla migliore esecuzione della fornitura.

A seguito della redazione del verbale di cui sopra, l'Amministrazione Contraente può emettere l'Ordinativo di Fornitura, sulla base del modello disponibile sul sito www.intercent.it, che vincolerà il Fornitore a quanto prescritto nella Convenzione, nel presente Capitolato Tecnico, nell'Offerta tecnica ed economica e nel verbale medesimo.

ART. 4 - RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO E IMPORTO MINIMO DI CONSEGNA

I Punti Ordinanti e/o le Unità Approvvigionanti richiedono al Fornitore di volta in volta le quantità di prodotti che devono essere consegnate presso ciascuna sede, mediante apposita Richiesta di Approvvigionamento, specificando:

1. la data della Richiesta,
2. la denominazione dell'Amministrazione Contraente,
3. il codice e la denominazione di prodotto,
4. le quantità,
5. il prezzo unitario e quello totale,
6. l'IVA,
7. il prezzo totale IVA compresa,
8. la/le sede/i di consegna.

Le Richieste di Approvvigionamento vengono inoltrate a mezzo di fax o posta elettronica, salvo che il Fornitore abbia predisposto apposito catalogo informatizzato per le Richieste tramite web.

Il Fornitore deve dare riscontro del ricevimento della Richiesta di Approvvigionamento entro 2 giorni naturali e consecutivi al richiedente.

Il Fornitore si impegna ad effettuare consegne per singolo prodotto, nelle quantità minime di vendita offerte in sede di gara.

L'importo minimo di consegna è rappresentato dall'importo minimo complessivo dei vari prodotti che devono essere forniti in un'unica consegna. Tale importo è fissato in € 150,00 (centocinquanta/00) al netto dell'IVA e si applica a tutte le consegne, salvo che nel Verbale

Tecnico siano stati indicati importi per consegne inferiori a detto minimo. Qualora il valore dei prodotti richiesti sia inferiore all'importo minimo per la consegna, il Fornitore ha la facoltà di non effettuare la consegna di tutta o parte dei prodotti richiesti; in questo caso deve informare per iscritto l'Unità Approvvigionante interessata.

ART. 5 - MODALITÀ DI CONSEGNA

La consegna deve avvenire, in porto franco magazzino, entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta di Approvvigionamento. Per consegne urgenti, tale termine può essere ridotto a 5 giorni naturali e consecutivi. Il Fornitore deve comunicare, con un anticipo di almeno 5 giorni naturali e consecutivi – ovvero 2 giorni naturali e consecutivi nei casi di urgenza - la data di consegna. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo si applicherà una penale dello 0,3‰ dell'importo della Richiesta di approvvigionamento.

La consegna deve avvenire nella/e sede/i indicata/e nella Richiesta di Approvvigionamento e negli orari precisati nel verbale tecnico, propedeutico all'Ordinativo di Fornitura.

L'esecuzione di ciascuna Richiesta di Approvvigionamento deve avvenire di norma in un'unica consegna. Consegne parziali sono ammesse previo accordo intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione contraente.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore, il quale deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tale attività.

La consegna deve essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto in duplice copia, sottoscritta dall'Amministrazione Contraente e riportante l'esatta indicazione dei prodotti consegnati e delle relative quantità, il numero e la data della Richiesta di Approvvigionamento e l'indicazione dell'Amministrazione Contraente richiedente. Una copia della distinta è trattenuta dall'Amministrazione Contraente. La sottoscrizione della ricevuta non equivale ad accettazione incondizionata della merce, secondo quanto meglio precisato all'articolo successivo.

ART. 6 - CORRISPONDENZA DELLE CONSEGNE E RITIRO DEI RESI

La qualità, la quantità e la corrispondenza della merce consegnata a quanto richiesto con la Richiesta di Approvvigionamento sono accertate dall'Amministrazione Contraente, che può provvedervi anche in un momento successivo alla consegna.

Le merci difformi per qualità e caratteristiche, eccedenti rispetto alle quantità ordinate o che presentino difetti, rilevate all'atto della consegna, possono essere rifiutate dall'Amministrazione richiedente, con obbligo del Fornitore di provvedere al loro contestuale ritiro – e comunque entro il giorno lavorativo successivo - senza ulteriori oneri per l'Amministrazione. Per ogni giorno

naturale e consecutivo di ritardo si applicherà una penale dello 0,3‰ dell'importo della Richiesta di approvvigionamento.

Le difformità, le eccedenze e i difetti rilevati nei dieci giorni successivi alla consegna, devono essere riparati dal Fornitore mediante sostituzione delle merci - salvo che l'Amministrazione non intenda trattenere la merce, eventualmente concordando una riduzione o un aumento di prezzo - a sue totali spese. In tal caso l'Amministrazione Contraente attiva le pratiche di reso, chiedendo per iscritto il ritiro degli articoli eccedenti o la sostituzione di quelli difformi, che deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo si applicherà una penale dello 0,3‰ dell'importo della Richiesta di approvvigionamento

La comunicazione scritta deve riportare: il codice, la denominazione, la quantità e l'indicazione degli eventuali difetti riscontrati per i prodotti non conformi; il codice, la denominazione e la quantità per i prodotti eccedenti.

La merce non ritirata nei termini di cui sopra può essere inviata dall'Amministrazione Contraente al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta. In ogni caso è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Il Fornitore non può opporre l'eccezione dell'avvenuta apertura delle confezioni, alla sostituzione e al ritiro delle merci difformi o che presentino difetti, quando l'apertura è operazione necessariamente preliminare alla verifica della merce.

Eventuali consegne parziali, non previamente concordate, devono essere completate entro 5 giorni lavorativi dalla consegna o dalla relativa segnalazione scritta. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo si applicherà una penale dello 0,3‰ dell'importo della Richiesta di approvvigionamento.

ART. 7 - CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI FORNITI

I prodotti devono essere consegnati in confezioni atte a garantire la massima igiene delle merci stesse e ad escludere qualsiasi contatto delle loro superfici con l'esterno.

L'imballaggio di ciascun collo deve essere realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto alla natura della merce e al mezzo di spedizione prescelto, che ne deve garantire l'integrità finale. Le Amministrazioni Contraenti possono rifiutare la consegna dei prodotti consegnati in colli non integri.

Per esigenze particolari le Amministrazioni contraenti potranno concordare con il Fornitore il confezionamento di bancali con altezze personalizzate. Per Ordinativi di Fornitura pari o superiori ad € 15.000,00, il Fornitore garantisce detto confezionamento senza ulteriori oneri.

Ogni imballaggio deve riportare all'esterno l'indicazione del materiale contenuto.

Procedura aperta per la fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3

Il Fornitore deve provvedere, immediatamente dopo la consegna, a proprie spese, al ritiro dei materiali di imballo utilizzati per la consegna dei prodotti. In caso di mancato ritiro degli imballaggi, si applicherà una penale di € 250,00.

ART. 8 - FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E SAPONE COMPRESO COMODATO GRATUITO E MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE DEI DISPENSER

Per i seguenti prodotti:

§ bobina di carta,

§ sapone mani

compresi nel lotto 1 ed identificati con i codici CG1, CG2, CG3, il Fornitore deve fornire alle Amministrazioni Contraenti in comodato gratuito i relativi distributori.

Tali distributori devono avere le seguenti caratteristiche:

§ **distributore bobina di carta:** Fissaggio al muro; materiale antiurto con frontale trasparente o feritoia anteriore per il controllo del livello di carta presente; materiale facilmente lavabile e disinfettabile; erogazione con taglio automatico, tale per cui l'utilizzatore possa venire in contatto solo con il prodotto consumato; meccanismo di taglio che garantisca una perfetta erogazione e la sicurezza dell'utilizzatore; sistema di chiusura a chiave o analogo; eventuale dispositivo per rotolo di riserva.;

§ **distributore sapone mani:** Fissaggio al muro; materiale antiurto con frontale trasparente o feritoia anteriore per il controllo del livello di sapone presente; materiale facilmente lavabile e disinfettabile; meccanismo che garantisca l'erogazione di una sola dose; sistema di chiusura a chiave o analogo; cartucce completamente collassabili in polietilene.

Il comodato comprende anche il montaggio e la manutenzione dei distributori, atta a garantirne il funzionamento, e la sostituzione dei distributori in caso di rotture o usura - esclusa ogni operazione di caricamento - per tutta la durata dell'Ordinativo di Fornitura, nonché il loro smontaggio e ritiro alla scadenza del medesimo, salvo che l'Amministrazione Contraente non intenda trattenerli, per questo nulla dovendo corrispondere al Fornitore, che non può rifiutare la richiesta dell'Amministrazione.

Nelle fattispecie di cui al comma precedente:

- il montaggio deve avvenire entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura,
- gli interventi di manutenzione/sostituzione devono essere eseguiti entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, da eseguire a mezzo fax o e-mail,

- lo smontaggio deve essere eseguito entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza dell'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore non è tenuto ad eseguire gli interventi di manutenzione o la sostituzione dei dispenser per danneggiamenti dovuti a cause violente o comunque imputabili all'Amministrazione Contraente.

ART. 9 - DILUITORI ED EROGATORI DI DETERGENTI LIQUIDI PER LAVASTOVIGLIE

Tutti i prodotti concentrati e super concentrati devono essere dotati di sistemi automatici di diluizione e dosaggio.

La fornitura del detergente liquido per lavastoviglie, contrassegnato con i codici L 2.30 L 2.31, comprende anche il comodato gratuito, il montaggio e la manutenzione del relativo erogatore manuale.

Valutata l'economicità della fornitura, al Fornitore può altresì essere richiesto di mettere a disposizione dell'Amministrazione contraente un erogatore elettronico.

ART. 10 - CONTROLLI E RECLAMI

Le singole Amministrazioni Contraenti possono svolgere analisi tecniche di laboratorio dei prodotti forniti, presso istituti legalmente riconosciuti, al fine di rilevarne la corrispondenza con la fornitura aggiudicata in sede di gara.

Eventuali campioni di prodotto vengono a tal fine prelevati dai prodotti forniti alle Amministrazioni Contraenti.

Nel caso in cui dalle verifiche analitiche e/o ispettive eseguite, emergano non conformità rispetto ai requisiti di legge e/o ai requisiti previsti nella Convenzione, nel Capitolato tecnico o nell'Offerta tecnica, le Amministrazioni Contraenti ne danno informazione al Fornitore richiedendo le necessarie controdeduzioni.

In tal caso il Fornitore, entro il tempo massimo di 10 giorni naturali e consecutivi deve individuare le cause che le hanno generato la non conformità.

Qualora le controdeduzioni del Fornitore non siano motivatamente accolte dalle stesse Amministrazioni Contraenti, queste potranno procedere alla risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura.

Le Amministrazioni Contraenti, nel caso in cui lo ritengano opportuno, possono altresì inoltrare in forma scritta al Fornitore e, per conoscenza, all'Agenzia Intercent-ER, eventuali reclami per carenze riscontrate nei servizi connessi alla fornitura (es. attività di ricevimento delle Richieste di

Consegna, attività del Call-Center, modalità di consegna dei prodotti, reiterate non conformità dei prodotti consegnati ecc.).

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare le proprie eventuali controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo. In mancanza di risposta e di presentazione delle controdeduzioni, entro detto termine, il reclamo si intende accolto ed il Fornitore deve provvedere a porre i necessari rimedi affinché venga risolta la causa che ha dato origine al reclamo, nei termini massimi stabiliti dai soggetti che hanno inoltrato il reclamo medesimo.

ART. 11 - INNOVAZIONE NORMATIVA E TECNOLOGICA

Il Fornitore si impegna ad adeguare la fornitura di cui al presente Capitolato alla nuova normativa europea, nazionale e regionale che sarà applicabile nel corso della durata della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura, con particolare riferimento alla normativa in materia di produzione, immissione in commercio ed utilizzo di detergenti. Pertanto, qualora sopraggiungano normative che impediscono l'immissione in commercio o l'utilizzo di determinati prodotti, egli deve darne immediata comunicazione all'Agenzia Intercent-ER e alle Amministrazioni Contraenti ed avviare la procedura di sostituzione.

ART. 12 - SOSTITUZIONE DI PRODOTTI

Nel caso in cui un prodotto sia momentaneamente irreperibile, il Fornitore deve darne comunicazione per iscritto all'Amministrazione contraente, entro ventiquattro ore dalla Richiesta di Approvvigionamento ricevuta e concordare, in sostituzione, prodotti che abbiano caratteristiche qualitative equivalenti o superiori a quello/i temporaneamente sostituito/i. Resta inteso che i prodotti proposti in sostituzione devono essere forniti al medesimo prezzo di quelli oggetto di temporanea sostituzione.

Nel caso di indisponibilità definitiva di uno o più prodotti, il Fornitore è tenuto all'attivazione della procedura di sostituzione. A tal fine:

- § il Fornitore deve presentare a Intercent-ER la documentazione tecnica relativa al prodotto proposto in sostituzione (ad es: scheda tecnica, scheda dati di sicurezza etichetta del prodotto sostitutivo) senza pretendere alcun adeguamento di prezzo rispetto ai prezzi di aggiudicazione,
- § Intercent-ER si riserva la facoltà di valutare la richiesta e di effettuare, o far effettuare, le prove ritenute opportune di caso in caso, volte a confermare il possesso, da parte del prodotto offerto in sostituzione, delle caratteristiche equivalenti o superiori rispetto al prodotto iniziale,

Procedura aperta per la fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3

§ al termine della valutazione Intercent-ER comunica al Fornitore l'eventuale accettazione della sostituzione di prodotto richiesta, dandone informazione tramite il sito www.intercent.it.

ART. 13 - CATALOGO DEI PRODOTTI

Il "catalogo dei prodotti" deve essere redatto dal Fornitore e sottoposto all'approvazione dell'Agenzia. Il catalogo prodotti contiene le seguenti informazioni:

LOTTO 1

- a) il codice attribuito da Intercent-ER;
- b) il codice aziendale;
- c) la denominazione del prodotto;
- d) la lunghezza del rotolo;
- e) il contenuto della confezione primaria ¹;
- f) il contenuto della confezione di vendita ²;
- g) il quantitativo minimo di vendita ³;
- h) il prezzo del rotolo e della confezione primaria;
- i) il prezzo della confezione di vendita;

LOTTO 2:

- a) il codice attribuito da Intercent-ER;
- b) il codice aziendale;
- c) la denominazione del prodotto;
- d) il contenuto della confezione primaria⁴;
- e) il contenuto della confezione di vendita ⁵;
- f) il quantitativo minimo di vendita⁶;
- g) il prezzo della confezione primaria;
- h) il prezzo della confezione di vendita;

LOTTO 3

¹ Per confezione primaria si intende la quantità di prodotto a diretto contatto con l'imballo primario (es. 10 fazzoletti).

² Per confezione di vendita si intende il formato di vendita non scorporabile (unico pacco, es. 12 rotoli di carta igienica; 2 bobine).

³ Per quantitativo minimo di vendita si intende il n. minimo delle confezioni di vendita consegnabili in un'unica consegna. Può comprendere più confezioni di vendita (es: 6 confezioni da 12 rotoli di carta igienica).

⁴ Per confezione primaria si intende la confezione a diretto contatto con il prodotto (es. 2 litri di candeggina).

⁵ Per confezione di vendita si intende il formato di vendita non scorporabile (unico pacco, es. 6 flaconi da 2 l. di candeggina).

⁶ Per quantitativo minimo di vendita si intende il n. minimo delle confezioni di vendita consegnabili in un'unica consegna. Può comprendere più confezioni di vendita (es 2 cartoni da 5 Kg di detersivo per lavatrici).

Procedura aperta per la fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3

- a) il codice attribuito da Intercent-ER;
- b) il codice aziendale;
- c) la denominazione del prodotto;
- d) il contenuto della confezione primaria ⁷;
- e) e il contenuto della confezione di vendita ⁸;
- f) il quantitativo minimo di vendita ⁹;
- g) il prezzo della confezione di vendita;

LOTTO 4

- a) il codice attribuito da Intercent-ER;
- b) il codice aziendale;
- c) la denominazione del prodotto;
- d) il contenuto della confezione primaria ¹⁰;
- e) e il contenuto della confezione di vendita ¹¹;
- f) il quantitativo minimo di vendita ¹²;
- g) il prezzo della confezione di vendita.

ART. 14 - ETICHETTE ECOLOGICHE, CERTIFICAZIONI FORESTALI E SIMBOLI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Le etichette ecologiche, le certificazioni forestali, i marchi ed i simboli di qualità ecologica e/o sostenibilità ambientale, proposti dal Fornitore nell'ambito della propria offerta tecnica, devono essere chiaramente stampati e visibili sull'imballaggio, sull'etichetta o sul contenitore.

ART. 15 - CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA, IMBALLAGGI E SCHEDE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI COSMETICI

I prodotti cosmetici forniti devono essere conformi al regolamento (CE) N.1223/2009 e riportare sul confezionamento primario e sull'imballaggio secondario le indicazioni previste dall'art. 46. Inoltre essi devono:

⁷ Per confezione primaria si intende la quantità di prodotto a diretto contatto con l'imballo primario (es. 1 confezione da 200 pz. di panni umidificati).

⁸ Per confezione di vendita si intende il formato di vendita non scorporabile (unico pacco, es. 2 confezioni da 200 pz. di panni umidificati).

⁹ Per quantitativo minimo di vendita si intende il n. minimo delle confezioni di vendita consegnabili in un'unica consegna. Può comprendere più confezioni di vendita (es: 1 cartone con 10 confezioni da 200 pz. di panni umidificati).

¹⁰ Per confezione primaria si intende la quantità di prodotto a diretto contatto con l'imballo primario (es. 1 confezione da 200 pz. di bicchieri).

¹¹ Per confezione di vendita si intende il formato di vendita non scorporabile (unico pacco, es. 2 confezioni da 200 pz. di piatti).

¹² Per quantitativo minimo di vendita si intende il n. minimo delle confezioni di vendita consegnabili in un'unica consegna. Può comprendere più confezioni di vendita (es: 1 cartone con 10 confezioni da 200 pz. di piatti).

Procedura aperta per la fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3

- § essere corredati di una Scheda Tecnica Informativa come supporto informativo per il datore di lavoro,
 - § soddisfare la loro funzione (opportunamente conservati) per almeno 30 mesi senza causare danni per la salute nelle normali condizioni di impiego,
 - § non contenere, in nessuna concentrazione, le sostanze vietate dalla normativa vigente.
- I prodotti cosmetici devono essere conformi altresì al Regolamento CE n. 1223/2009, secondo le date di applicazione dallo stesso stabilite.

ART. 16 - CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA, IMBALLAGGI E SCHEDE DATI DI SICUREZZA DEI DETERGENTI.

I detergenti forniti devono essere conformi alle norme nazionali ed internazionali relative all'immissione e la messa a disposizione nel mercato dei detergenti, con particolare riferimento al Reg. CE n. 648/2008 e s.m.i. e al DPR 6/2/2009 n. 21.

Il fornitore è responsabile della corretta classificazione, imballaggio ed etichettatura dei prodotti forniti, secondo le leggi e le norme vigenti.

Tutti i prodotti forniti devono essere classificati, etichettati ed imballati secondo quanto previsto dai Regolamenti CE n. 648/2004 e CE n. 1272/2008.

L'etichettatura di pericolo deve essere apposta sull'imballaggio di tutte le miscele pericolose o di miscele pericolose contenenti sostanze pericolose ad uso professionale. Le dimensioni dell'etichetta devono essere conformi alla tabella A del D.lgs. n. 52/1997 e all'Allegato I del Regolamento CE n. 1272/2008.

Tutti i prodotti forniti devono altresì essere muniti di schede dati di sicurezza, conformi all'Allegato II del Regolamento CE n. 453/2010.

La scheda dati di sicurezza deve essere fornita anche per le miscele non pericolose che contengono almeno una sostanza pericolosa in concentrazione superiore all'1% pp se non fornite allo stato gassoso.

Per i preparati di cui al citato Regolamento CEE n. 648/2004 deve essere disponibile una scheda tecnica con l'elenco di tutti gli ingredienti, come stabilito dagli artt. 9 e 11 e dall'allegato VII. La scheda deve riportare tutti gli ingredienti elencati in ordine decrescente di peso e l'elenco deve essere suddiviso nelle seguenti categoria percentuali di peso: • al 10%, • all'1% ma < al 10%, • allo 0,1% ma < all'1%, < allo 0,1%. Le eventuali impurità non sono considerate ingredienti. Per ciascun ingrediente devono essere indicati il nome IUPAC, il numero CAS e, se disponibile, la denominazione INCI nonché la denominazione della farmacopea europea. I fabbricanti devono rendere disponibili su un sito web, da riportare sull'imballaggio, la scheda degli ingredienti, fatta

Procedura aperta per la fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3

eccezione per le percentuali in peso, i numeri CAS, i componenti dei profumi e oli essenziali, i coloranti. Tale obbligo non si applica ai detergenti industriali o istituzionali contenenti tensioattivi, o ai tensioattivi destinati all'uso in detergenti industriali o istituzionali, per i quali è disponibile una scheda informativa tecnica o una scheda informativa di sicurezza.

Gli imballaggi devono impedire la fuoriuscita del contenuto ed essere resistenti in base alla loro funzione e di materiale robusto e resistente. I materiali che costituiscono gli imballaggi non si devono deteriorare col contenuto, né formare con esso composti pericolosi. Le chiusure non devono allentarsi con la manipolazione. Gli imballaggi muniti di sistemi di chiusura riapribili non devono permettere la fuoriuscita del contenuto. Gli imballaggi non devono avere forme tali da indurre in inganno i consumatori, attirare l'attenzione di bambini ed essere simili a contenitori per alimenti, mangimi, medicinali e cosmetici.

Gli imballaggi, di qualunque capienza, contenenti sostanze e miscele classificate per:

- Tossicità acuta Cat. 1, 2, 3,
- STOT Esposizione acuta Cat. 1,
- STOT Esposizione ripetuta Cat. 1,
- Corrosivo per la pelle Cat. 1,
- Pericolo per tossicità in caso di aspirazione (salvo che per aerosol),
- Miscele contenenti metanolo $\geq 3\%$,
- Miscele contenenti diclorometano $\geq 1\%$

devono essere dotati di chiusure di sicurezza conformi alle norme EN ISO 8317 per gli imballi richiudibili e CEN EN ISO 862 se non richiudibili, se venduti al pubblico.

Le chiusure di sicurezza devono essere certificate e nei casi in cui non sia possibile accedere al contenuto senza l'uso di un utensile, la chiusura di sicurezza può essere evitata.

Gli imballaggi contenenti sostanze o miscele classificate per:

- Tossicità acuta,
- Corrosivo per la pelle,
- Mutagenità Cat. 2,
- Cancerogenità Cat. 2,
- Tossicità per la riproduzione Cat. 2,
- Sensibilizzazione delle vie respiratorie o STOT Cat. 1 e 2,
- Pericolose per aspirazione,
- Infiammabili Cat. 1 e 2

devono riportare un'avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto (tranne che per aerosol classificati esclusivamente infiammabili o estremamente infiammabili), se venduti al pubblico.

Procedura aperta per la fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3

I PMC (biocidi) devono essere conformi al D.Lgs. n. 174 del 25 febbraio 2000 ed autorizzati per il loro specifico impiego dal Ministero della Salute.

ART. 17 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DETERGENTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

I prodotti muniti di etichetta ambientale Ecolabel Europeo o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (conformi alla norma ISO 14024) si ritengono conformi ai criteri ambientali definiti ai punti successivi del presente articolo. Le specifiche ivi riportate sono tratte dai CAM approvati con DM 24/05/2012.

17.1 DETERGENTI MULTIUSO, PER SERVIZI SANITARI, PER LA PULIZIA DI FINESTRE E PER PAVIMENTI

Classificazioni non ammesse

I prodotti per l'igiene utilizzati non devono essere classificati né devono contenere ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella seguente:

Classificazione Direttiva 67/548	Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP
T+ R26 (gas)	Acute tox 2 H330
T+ R26 (vapori)	Acute tox 1 H330
T+ R26 (polvere/nebbia)	Acute tox 2 H330
T+ R27	Acute tox 1 H310
T+ R28	Acute tox 2 H300
T R23 (gas)	Acute tox 3 H331
T R23 (polvere/nebbia)	Acute tox 3 H311
T R24	Acute tox 3 H331
T R25	Acute tox 3 H301

Biodegradabilità dei tensioattivi

Biodegradabilità rapida (reazione aerobica)

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60 % entro 28 giorni.

Sostanze e miscele non ammesse o limitate.

Procedura aperta per la fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3

a) Sostanze specifiche escluse

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

alchilfenoletoossilati (APEO) e relativi derivati
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali
NTA (nitrilotricetato)
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butyl-2,4,6-trinitro-m- xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butyl-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5- pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butyl-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butyl-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol*
Diazolidinilurea*
Formaldeide
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB*

- sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella.

Sostanze e miscele pericolose

Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati appresso, a norma del Regolamento (CE) n.1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, né le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006. Le frasi di rischio che seguono si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la classificazione delle miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:

H300 Letale se ingerito*	R28 Molto tossico per ingestione*
H301 Tossico se ingerito*	R25 Tossico per ingestione*
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie*	R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione*
H310 Letale a contatto con la pelle*	R27 Molto tossico a contatto con la pelle*
H311 Tossico a contatto con la pelle*	R24 Tossico a contatto con la pelle*
H330 Letale se inalato*	R23 Tossico per inalazione (vapori) R26 Molto tossico per inalazione*
H331 Tossico se inalato*	R23 Tossico per inalazione (gas ; polveri/nebbia)*

Procedura aperta per la fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3

H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R68 Possibilità di effetti irreversibili
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R45 Può provocare il cancro
H350i Può provocare il cancro se inalato	R49 Può provocare il cancro per inalazione*
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti
H360F Può nuocere alla fertilità	R60 Può ridurre la fertilità
H360D Può nuocere al feto	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.*	R60 Può ridurre la fertilità* R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R60-R61 Può ridurre la fertilità. Può danneggiare i bambini non ancora nati*
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto*	R60 Può ridurre la fertilità* R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati*
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità*	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R62 Possibile rischio di ridotta fertilità*
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto	R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto*.	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità* R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati*
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al Seno	R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno

H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione* R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle*. R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione* R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione* R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle* R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione*
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti)	R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione*.
(indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle* R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione*
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle*. R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione*.
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R33 Pericolo di effetti cumulativi R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione*. R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle*. R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione*.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici*	R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici* R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*.

Procedura aperta per la fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata*	R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata*	R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono	R59 Pericoloso per lo strato di ozono
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico	R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico	R31 A contatto con acidi libera gas tossico
EUH32 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico	R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare*	R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi* R41 Rischio di gravi lesioni oculari*
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato*	R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione*
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle*	R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle*

* ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti gli ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella.

I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01 % del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione in quantità superiore allo 0,01 % del peso del prodotto finale, comprese le nanoforme

Procedura aperta per la fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra.

Deroghe: le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da questo requisito.

Tensioattivi in concentrazione inferiore al 25% nel prodotto	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici	R 50 oppure R 50/53
Fragranze	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Enzimi*	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
Enzimi*	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).	R40

* Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati.

**In concentrazioni inferiori all'1,0% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10%.

c. Non sono ammesse altresì le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche. Tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp¹³.

Sostanze biocide nei detergenti

Il prodotto detergente può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione

¹³ Tali sostanze sono quelle iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta

che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/R50-53 o H411/R51-53 a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del Regolamento (CE) n.1272/2008 sono autorizzati ma solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale \leq 100.

Fragranze

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici.

Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 (allegato

VII) e che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale "Sostanze o preparati non ammessi" e le altre fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica alla pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% (2:100ppm) per sostanza.

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito [web http://www.ifraorg.org](http://www.ifraorg.org).

Fosforo

E' ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo "P" complessivo), contenuto nel prodotto

Entro il limite massimo di 0,02 g. nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detergenti multiuso che sono diluiti in acqua prima dell'uso,

Entro il limite massimo di 0,2 g. per 100g di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza diluizione in acqua prima dell'uso,

Entro il limite massimo di 1,0. g. per 100 g di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari,

da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati). Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo.

Concentrazione di composti organici volatili

Il prodotto pronto all'uso non deve contenere più del 10% in peso di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 °C o più del 20% se il prodotto è destinato alla pulizia dei pavimenti.

17.2 SPECIFICHE TECNICHE DEI DISINFETTANTI, DEI PRODOTTI DEGRASSANTI E SGRASSANTI, DEI DETERGENTI SUPERCONCENTRATI MULTIUSO, DEI DETERGENTI SUPERCONCENTRATI PER SERVIZI SANITARI, DEI DETERGENTI SUPERCONCENTRATI PER LA PULIZIA DI FINESTRE, DI PAVIMENTI E STOVIGLIE A MANO

Procedura aperta per la fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3

Classificazioni non ammesse

I prodotti per l'igiene utilizzati non devono essere classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella seguente:

Classificazione Direttiva 67/548	Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP
T+ R26 (gas)	Acute tox 2 H330
T+ R26 (vapori)	Acute tox 1 H330
T+ R26 (polvere/nebbia)	Acute tox 2 H330
T+ R27	Acute tox 1 H310
T+ R28	Acute tox 2 H300
T R23 (gas)	Acute tox 3 H331
T R23 (polvere/nebbia)	Acute tox 3 H311
T R24	Acute tox 3 H331
T R25	Acute tox 3 H301

Biodegradabilità dei tensioattivi

Biodegradabilità rapida (reazione aerobica)

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60 % entro 28 giorni.

Sostanze e miscele non ammesse o limitate

Sostanze specifiche escluse

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati*
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali in misura maggiore del 3%*
NTA (nitrilotricetato) in misura maggiore del 3%*
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone*
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametiltetralina(g)-2-benzopirano)*
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)*
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
Diazolidinilurea
Formaldeide
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB

* sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella.

Sostanze e miscele pericolose

Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati appresso, a norma del Regolamento (CE) n.1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, né le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006. Le frasi di rischio che seguono si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la classificazione delle miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:

H300 Letale se ingerito	R28 Molto tossico per ingestione
H301 Tossico se ingerito	R25 Tossico per ingestione
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.	R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.
H310 Letale a contatto con la pelle	R27 Molto tossico a contatto con la pelle
H311 Tossico a contatto con la pelle	R24 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato	R23 Tossico per inalazione (vapori) R26 Molto tossico per inalazione
H331 Tossico se inalato	R23 Tossico per inalazione (gas ; polveri/nebbia)
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie*
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R68 Possibilità di effetti irreversibili*
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R45 Può provocare il cancro*
H350i Può provocare il cancro se inalato*	R49 Può provocare il cancro per inalazione*
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che	R40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti*

nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	
H360F Può nuocere alla fertilità*	R60 Può ridurre la fertilità*
H360D Può nuocere al feto*	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati*
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.*	R60 Può ridurre la fertilità* R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R60-R61 Può ridurre la fertilità. Può danneggiare i bambini non ancora nati
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto*	R60 Può ridurre la fertilità* R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati*
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità*	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R62 Possibile rischio di ridotta fertilità*
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità*	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità*
H361d Sospettato di nuocere al feto*	R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati*
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno*	R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno*
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la

	<p>pelle</p> <p>R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione</p>
<p>H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti)</p> <p>(indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)</p>	<p>R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.</p> <p>R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle</p> <p>R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione</p>
<p>H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione</p> <p>se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)</p>	<p>R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.</p> <p>R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.</p> <p>R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.</p>
<p>H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)</p>	<p>R33 Pericolo di effetti cumulativi</p> <p>R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.</p> <p>R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.</p> <p>R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.</p>
<p>H400 Molto tossico per gli organismi acquatici*</p> <p>L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.</p>	<p>R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici*</p> <p>R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*.</p> <p>L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.</p>

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata* L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.	R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico* L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata* L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.	R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico* L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono*	R59 Pericoloso per lo strato di ozono*
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico	R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico* L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.	R31 A contatto con acidi libera gas tossico
EUH32 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico	R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare	R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi R41 Rischio di gravi lesioni oculari
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato*	R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione*

* Ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti gli ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella.

I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01 % del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione in quantità superiore allo 0,01 % del peso del prodotto finale, comprese le nano forme.

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra.

Procedura aperta per la fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3

Deroghe: le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da questo requisito.

Tensioattivi in concentrazione inferiore al 25% nel prodotto	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici	R 50 oppure R 50/53
Fragranze	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Enzimi*	H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
Enzimi*	H317:-Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).	R40

* Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati.

**In concentrazioni inferiori all'1,0% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10%.

Sostanze elencate in conformità all'art. 59 Paragrafo 1 del Reg. CE n. 1907/2006

Non sono ammesse altresì le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche. Tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp¹⁴.

¹⁴ Tali sostanze sono quelle iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta.

Detergenti “superconcentrati” e prodotti per usi specifici: sostanze biocide

Il prodotti detergenti superconcentrati e i prodotti impiegati per usi specifici, possono contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/ R50-53 o H411/R51-53 a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del Regolamento (CE) n.1272/2008 sono autorizzati ma solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale • 100.

Prodotti disinfettanti: sostanze biocide

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

- come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: “Presidio medico-chirurgico” e “Registrazione del Ministero della salute n.”,
- come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: “Prodotto biocida” e “Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n.....”.

Fragranze

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici.

Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 (allegato VII) e che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale “Sostanze o preparati non ammessi” e le altre fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica alla pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% (• 100ppm) per sostanza.

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web <http://www.ifraorg.org>.

Fosforo

E' ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo “P” complessivo), contenuto nel prodotto

Procedura aperta per la fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3

- § entro il limite massimo di 0,06 g. nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detergenti multiuso che sono diluiti in acqua prima dell'uso;
- § entro il limite massimo di 0,6 g. per 100 g di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza diluizione in acqua prima dell'uso;
- § entro il limite massimo di 1,0. g. per 100 g di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari;

da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati).

Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo.

17.3 DETERGENTI “SUPERCONCENTRATI” E PRODOTTI PER USI SPECIFICI: CONCENTRAZIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Il prodotto pronto all'uso non deve contenere più del 20% in peso di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 C°.

ART. 18 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL'ETICHETTATURA E GLI IMBALLAGGI DEI DETERGENTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

Le parti in plastica, utilizzate per l'imballaggio primario, devono essere marcate in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o alla norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1 e qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario, per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato, deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)».

Inoltre l'imballaggio deve recare, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata e sull'efficacia dei prodotti anche a basse temperature, nonché consigli di utilizzo per il minimo consumo di prodotto, acqua ed energia e per la riduzione dell'inquinamento idrico.

Gli imballaggi devono altresì recare le seguenti informazioni:

- § impatto ridotto sulle forme acquatiche;
- § uso ridotto di sostanze pericolose;
- § limita i rifiuti di imballaggio.

Procedura aperta per la fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3

I prodotti muniti di etichetta ambientale Ecolabel Europeo o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (conformi alla norma ISO 14024) si ritengono conformi ai criteri ambientali definiti nel presente articolo.

ART. 19 - CARATTERISTICHE DEGLI ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI

Tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari devono escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari stessi, in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della loro composizione o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. I prodotti non alimentari devono rispondere alle normative vigenti nei diversi settori: plastica, cellulosa, alluminio, ecc..nel rispetto, inoltre, di quanto disciplinato dai regolamenti CE n. 1935/2004 e n. 2023/2006. Essi devono altresì recare l'etichettatura prevista dall'art. 15 del Regolamento (CE) 27 ottobre 2004 n. 1935/2004.

ART. 20 - SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il Fornitore si obbliga a fornire un servizio di assistenza tecnica alle Amministrazioni Contraenti/Unità Approvvigionamenti che ne facciano richiesta, per quanto riguarda un uso regolare dei detergenti e conforme alle loro proprietà chimiche e pulenti. A tal fine il Fornitore collabora con i soggetti individuati dalle Amministrazioni contraenti.

In particolare tale servizio comprende: istruzioni sui dosaggi - anche in relazione alle caratteristiche dell'acqua nelle diverse zone del territorio regionale - sulle modalità pratiche di utilizzo, sulla compatibilità con l'uso di attrezzature, sugli accessori di pulizia necessari per una perfetta efficacia dei prodotti, nonché informazioni sulle misure di sicurezza da adottare.

ART. 21 - REFERENTI

Il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione Contraente il nominativo di un Responsabile della fornitura. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile della fornitura deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

L'Amministrazione Contraente deve, a sua volta, individuare un Supervisore responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al Supervisore è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione della fornitura. Il Supervisore può individuare un proprio delegato per presidi decentrati.

ART. 22 - CLAUSOLA ETICA

I beni oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In specifico:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105 , 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;
- l’art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all’orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte delle Amministrazioni contraenti, della conformità agli standard, il fornitore sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che le Amministrazioni contraenti hanno richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del presente appalto;
2. fornire, su richiesta delle Amministrazioni contraenti ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalle Amministrazioni contraenti o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalle Amministrazioni contraenti, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso delle Amministrazioni contraente, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alle Amministrazioni contraenti, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate, pena una penale di € 1.500,00 per ogni episodio.